

“NUOVI” RIMBORSI PER I VOLONTARI SPORTIVI

Nota in merito all’art. 3, DL n. 71/2024

Avv. Giorgio Sandulli - Sapienza Master in Diritto e Sport

La presente nota informativa trae spunto dalle considerazioni che ho avuto il privilegio di condividere come “documentazione acquisita” dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati nel corso delle audizioni svolte in occasione della conversione in legge del DL n. 71/2024 <https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM07/Progettodilegge/leg19.com07.Progettodilegge.Contributo%20Scritto.PUBBLICO.ideGes.38840.21-06-2024-09-16-54.692.pdf>

Di seguito, dopo la presentazione delle novità legislative, presento alcune considerazioni personali parzialmente critiche relative a possibili problemi applicativi che avrebbero meritato a mio parere maggiore attenzione, in sede di scrittura del Decreto legge o almeno di conversione in legge.

1. PREMESSA – IL DL. N. 71/2024

Il 31 maggio è stato pubblicato il decreto n. 71/2024 che era stato anticipato lo scorso 24 maggio quando il Consiglio dei Ministri aveva informato dell’approvazione di un decreto legge per sancire disposizioni urgenti in materia di sport (nonché di scuola e ricerca).

Nonostante questo decreto abbia avuto un percorso parlamentare temporalmente compresso - in quanto i primi 10 dei 60 giorni per la conversione sono stati “consumati” dalla campagna elettorale per il Parlamento UE durante la quale i lavori della Commissione erano sospesi – l’esame della Commissione è stato corroborato da un’intensa fase di audizioni mirate www.camera.it/leg19/1425?shadow_organoparlamentare=3507&id_tipografico=07 che peraltro si sono sommate a diversi cicli di audizioni svolte nei mesi e negli anni precedenti.

I primi sei articoli del decreto riguardano l’ordinamento sportivo; tutti di particolare interesse (dai criteri per la rieleggibilità dei Presidenti federali oltre il terzo mandato all’assetto costitutivo di NADO Italia; dal regime economico dei volontari alla Commissione di verifica sulle società professionistiche) anche se il dibattito mediatico e politico si è poi incentrato su una norma ulteriormente aggiunta sulla base di un emendamento finalizzato a rendere più autonoma e decisiva la Lega Serie A all’interno degli assetti FIGC (cd. emendamento Mulé).

In questa nota, restando nelle competenze della Commissione AIAS sul Lavoro Sportivo, traccio qualche riflessione personale sull’art. 3 e in particolare sul nuovo regime a favore dei volontari.

2. RIMBORSI ANALITICI, AUTOCERTIFICATI O FORFETTARI - ART. 3 (VECCHIO E NUOVO REGIME)

Innanzitutto va precisato che non viene modificato il comma 1, art. 29, d.lgs. n. 36/2021 che definisce volontari coloro che *“mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”*

Né viene modificata la disposizione per cui di tali prestazioni volontarie si possono avvalere società e associazioni sportive, FSN, DSA, EPS, CONI, CIP e la società Sport e salute (non dunque direttamente

altri tesserati persone fisiche i quali possono invece essere datori di lavoro o committenti di lavoratori sportivi).

Continua a valere anche la precisazione che la prestazione dei volontari può riguardare, oltre allo svolgimento diretto dell'attività sportiva, anche formazione, didattica e preparazione degli atleti, generalmente interpretate nel senso di includervi anche ulteriori attività non espressamente elencate ma funzionali allo svolgimento e alla promozione della pratica sportiva.

Viene inoltre ribadito che *“le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario”*

In maniera innovativa, invece, l'art. 3 introduce un meccanismo capace di incidere di fatto sulla “dimensione economica” di tali prestazioni; in quanto sono ora ammessi anche “rimborsi forfettari” fino a 400 € mensili.

Questa disposizione ha sostituito la precedente normativa che – sul presupposto di delibere ad hoc - consentiva rimborsi per spese autocertificate fino a 150 € mensili.

Anche la norma sui rimborsi spese analitici per *“spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente”* viene formalmente soppressa, per quanto la rimborsabilità di tali spese continua comunque a valere in forza dei principi generali di cui al Testo Unico Imposte sui Redditi, DPR n. 917/1986 art. 69, comma 2.

Peraltro la possibilità di erogare i “nuovi” rimborsi presuppone due condizioni: le spese rimborsate devono essere sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Istituzioni nazionali (FSN, EPS, DSA o CONI, CIP o Sport e Salute) le quali devono aver deliberato sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato ammissibili.

L'art. 3 prosegue introducendo l'obbligo di comunicare i nomi dei volontari destinatari dei rimborsi forfettari registrandoli sul RASD insieme all'importo corrisposto e dispone che tale registrazione debba avvenire *“entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo”*.

Da ultimo l'art. 3 (nuovo comma 2, dell'art. 29, d.lgs. n. 36/2021) - nel chiarire che i rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente - sancisce che questi “nuovi” rimborsi forfettari concorrono però “al superamento dei limiti di non imponibilità” contributiva e fiscale.

3. PRIME SOMMARIE CONSIDERAZIONI PERSONALI

La prima notazione è che, pur avendo aumentato la somma erogabile a titolo di rimborso spese, vengono poste due condizioni restrittive.

In primis la riconduzione a eventi / manifestazioni riconosciute a livello nazionale rischia di precludere tali “nuovi” rimborsi ad attività locali e di base.

L'attività istituzionale delle ASD/SSD impegnate quotidianamente nelle attività sportive ordinarie e di base (formativa e didattica in senso ampio) godrebbe quindi di una normativa di peggior favore? E questo minor favore è coerente con il nuovo dettato costituzionale che tutela “l'attività sportiva in tutte le sue forme”?

Inoltre i “nuovi” rimborsi non potranno essere erogati fin tanto che le rispettive FSN / EPS non avranno deliberato in tal senso.

Peraltro, il fatto che la legge prescriva che la delibera debba indicare le spese “eleggibili” sembrerebbe indurre a qualificare il rimborso come “autocertificato”, piuttosto che forfettario puro!

La stessa previsione di legge di specifiche delibere per ciascuna FSN / EPS che indichino per quali attività di volontariato sia ammesso il “nuovo” rimborso rischia di creare una sorta di nuovo mansionario di attività eleggibili indicate dalle Istituzioni nazionali, al di fuori delle quali è possibile solo un tradizionale rimborso spese analitico.

Questi aspetti potenzialmente equivoci del Decreto non sono stati purtroppo oggetto di modifica ad opera del Parlamento in sede di conversione in legge. Per cui si auspica almeno vengano presto adottate almeno idonee circolari interpretative.

4. LA REGISTRAZIONE AL RASD DEI VOLONTARI RIMBORSATI FORFETTARIAMENTE

Come detto, laddove i volontari percepiranno tali “nuovi” rimborsi, dovranno essere iscritti in una sezione dedicata del RASD, registrando nominativo e misura del rimborso.

Anche in merito a questo aspetto emergono alcuni potenziali problemi applicativi; in quanto la norma prescrive che la registrazione vada effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento della prestazione sportiva.

Il decreto sembra assumere quindi un principio di competenza (e non di cassa), senza rilievo alla materiale ed effettiva erogazione che in alcune Federazioni avviene talvolta anche con particolare ritardo (il che potrebbe anche comportare una registrazione in un anno fiscale differente da quello della materiale erogazione).

5. IL RILIEVO PREVIDENZIALE E FISCALE DEI RIMBORSI FORFETTARI

Se il principio di legge (e di buon senso) di non dare rilievo “retributivo” ai rimborsi appare incontrovertito, in quanto *“i rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente”* va però sottolineato che tali rimborsi *“concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità”* previdenziale e fiscale. Il che produce effetti di complicata applicazione per il possibile obbligo di ricalcolo delle erogazioni.

Nessun problema applicativo emerge nella eventualità in cui il volontario percepisca nell’anno fiscale prima i rimborsi e solo dopo ulteriori compensi da lavoro che andranno correttamente sommati e ricalcolati ai fini del superamento delle soglie .

Ma nel caso in cui i rimborsi forfettari vengano percepiti dopo che si siano già ricevuti compensi non è chiaro se tale concorso al superamento delle soglie abbia effetto:

- sui rimborsi stessi (sui cui l’ente erogante dovrà quindi imputare oneri fiscali e/o contributivi assolutamente non preventivati),
- o sui compensi da lavoro passati, con l’ulteriore complicazione laddove il superamento della soglia avvenga a distanza di alcuni mesi dal materiale versamento dei compensi, con il potenziale effetto di aggravare il committente di oneri imprevisti e magari con un rapporto di lavoro ormai terminato!

6. CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE RIFERITE ALLA FIGURA DEL VOLONTARIO

Ciò detto in ordine alla nuova legge e ai profili di possibile criticità, ritengo opportuno sottolineare un aspetto di ordine generale e di principio riferito alla figura del “volontario” in quanto tale.

Nel richiamare alla mente il volontario emerge con forza il valore della solidarietà. Il volontario esprime con i propri atti l'esigenza di aiutare chi più ha bisogno. Il volontario dà concretezza al desiderio di condividere tempo, risorse o competenze con persone o collettività che soffrono un disagio (eventualmente anche a favore di animali o dell'ambiente o di fenomeni culturali in senso ampio).

Il benessere della comunità di appartenenza, o della comunità a cui il volontario si rivolge, è il fine ultimo del comportamento personale del volontario stesso.

Per quanto possa rilevare anche una dimensione esistenziale personale in capo al volontario (come la ricerca di un riconoscimento sociale, il bisogno di socialità, l'accrescimento del senso di autostima e la fiducia in se stessi), resta preponderante il valore dell'altruismo.

L'attività volontaria nell'ambito sportivo però vede anche un'ulteriore spinta aggiuntiva rispetto alla dimensione altruistica: il volontario sportivo si impegna nell'interesse altrui, per consentire ad altri di svolgere una disciplina sportiva, ma spesso è mosso (anche se non soprattutto) dal piacere personale e dal desiderio anche solo individuale di praticare lo sport che gli piace e che lo fa stare bene. L'esistenza anche di questa ulteriore spinta esclusivamente individuale contribuisce a creare una figura piena di sfaccettature e più articolata rispetto ad altri settori.

In ogni caso, anche se la dimensione sociale del volontario (in particolare, come detto, nello sport) non esclude una spinta verso un'affermazione di interessi individuali, la figura del volontario deve restare comunque caratterizzata dalla “volontarietà” come sostanziale gratuità.

Il “volontario” sia sociologicamente, sia giuridicamente (cfr. anche il Codice del Terzo Settore, d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 che all'art. 17 chiarisce esplicitamente che *“l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo”*) si presenta quindi come una persona che opera sempre senza cercare alcun compenso economico in cambio dell'impegno offerto. E questo aspetto non può e non deve mutare.

In questo quadro generale è essenziale che la concreta applicazione di questa “nuova” modalità di rimborso forfettario fino a 400 €/ mese (ben superiore alla soglia dei 150 € / mese fissata per i volontari del terzo settore, il che pone potenziali problemi di coordinamento oltre che di disparità di trattamento) mantenga sempre la caratteristica di rimborso spese (ancorché forfettario) e non trasformi la natura di questa figura finendo con il realizzare una forma di contro-prestazione monetaria corrispettiva (per quanto contenuta).

Giorgio Sandulli